

# Delibera di Consiglio N° 22 del 29 Aprile 2016 alle ore 20.45

**OGGETTO:** Aliquote ed esenzioni per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2016.

Settore: Economico Finanziario e Gestione Risorse Interne

**Servizio:** Gestione Entrate

TIPO ATTO/ESECUTIVITA': Delibera di Consiglio / Immediatamente eseguibile

Responsabile del Procedimento: Daniela Quagli

Responsabile del Settore: Cristina Buti

Componenti	Presenti	Assenti
Banti Ido	P	
Bonfantoni Francesco	P	
Cripezzi Emanuele	P	
Del Rosso Aurora	P	
Gargani Fabio	P	
Genuino Gabriele		A
Giuggiolini Lisa	P	
Innocenti Alessio		A
Mainolfi Giuseppe	P	
Mazzei Sabrina	P	
Pagliaro Irene	P	
Padovani Marco	P	
Proietti Romina	P	
Spinelli Alessio	P	
Talini Giulia	P	
Testai Simone	P	
Toni Lorenzo	P	

Riepilogo:

Presenti: 15 Assenti: 2

Presidente di seduta: Il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Bonfantoni

Partecipa il Segretario Generale: Dott. Marcello Pupillo

Sono presenti gli Assessori: Donnini, Buggiani, Cei, Tarabugi e Sabatini

Scrutatori: Mainolfi, Pagliaro e Banti.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'addizionale è stata istituita con D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successive modifiche e integrazioni, recante "istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e che, in base al disposto di tale decreto, come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 142 e seguenti:

- l'aliquota base dell'addizionale è stabilita con decreti ministeriali da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno anteriore a quello di applicazione, con correlata riduzione dell'aliquota Irpef di cui all'art. 11 del DPR 917/86;
- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale anche in mancanza dei decreti di cui sopra;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;
- l'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta;
- con il regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**Ricordato** che il Comune di Fucecchio ha istituito un'aliquota unica di compartecipazione all'addizionale Irpef con deliberazione di C. C. n. 12 del 26/02/1999 fissandone la misura nello 0,2%, e che successivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 31 del 14.03.2000 è stata portata allo 0,3%, misura riconfermata fino all'anno 2006;
- n. 13 del 07.03.2007 è stata aumentata fino allo 0,55% e tale è rimasta, invariata, anche per i successivi anni fino al 2012;

**Ricordato**, altresì, che dall'anno 2013 il Comune di Fucecchio, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.07.2013, ha abbandonato la politica tributaria in materia di addizionale Irpef caratterizzata dalla applicazione di una aliquota unica, introducendo un'aliquota differenziata per scaglioni di reddito e utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, secondo le seguenti misure, ferma restando la soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini Irpef di importo fino ad Euro 11.000,00:

Scaglione di reddito ai fini IRPEF	Aliquota addizionale
Da 0 a 15.000	0,60
Da 15.000,01 a 28.000	0,72
Da 28.000,01 a 55.000	0,75
Da 55.000,01 a 75.000	0,78
Da 75.000,01	0,80

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 50 del 28 luglio 2014, di approvazione del Bilancio di previsione 2014, con la quale sono state confermate nella misura già vigente per l'anno 2013 le aliquote dell'addizionale comunale Irpef;
- n. 56 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto "Addizionale comunale Irpef 2014 Modifica soglia di esenzione", con la quale si è stabilito l'aumento della soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini Irpef fino ad Euro 14.000,00, in sostituzione del precedente limite fissato ad Euro 11.000,00;
- n. 36 del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Aliquote ed esenzioni per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche anno 2015", con cui è stata confermata la stessa manovra adottata nell'anno precedente, sia per quanto riguarda le aliquote che la soglia di esenzione, confermando di conseguenza anche il regolamento comunale in materia;

Vista la proposta di manovra tributaria approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 71 del 7 aprile 2016, avente ad oggetto "Aliquote ed esenzioni per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche – Proposte al Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione annuale 2016";

Ricordata la vigenza per l'anno in corso del blocco della leva fiscale a carico degli enti locali imposto dal comma 26, art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [...] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

Vista la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti", che, in linea con precedenti pareri della Corte dei Conti, precisa:

- "Fatte salve, quindi, le eccezioni espressamente previste dalla legge, in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli enti locali comportino aumenti dei tributi vige la regola della sospensione per tutto l'anno 2016 dell'efficacia delle parti delle deliberazioni stesse nell'ottica del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria."
- "In tale ambito, a maggior ragione, deve essere collocata la scelta dell'ente locale di introdurre un nuovo tributo quale, nel caso di specie, l'imposta di soggiorno dal momento che appare del tutto palese che così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale."
- "le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione nonché in quello di variazione

- dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione."
- "sono escluse dall'ambito applicativo della sospensione in argomento soltanto le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per quanto riguarda, invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), avendo natura tributaria, rientra nel perimetro della sospensione di cui al comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015."

Ricordato che il Comune, nel definire la manovra finanziaria in materia di tributi locali deve:

- necessariamente e inderogabilmente valutare complessivamente la pressione fiscale a carico dei contribuenti;
- tener conto della carenza di consistenti risorse di parte corrente, principalmente in conseguenza della soppressione dell'IMU e a partire dal 1 gennaio 2016, della TASI, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 14, della L. 208/15, sulle abitazioni principali e pertinenze, ad esclusione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, oltre che dei tagli ai trasferimenti imposti da varie disposizioni di finanza pubblica;
- mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità, dato il contesto di diffusa crisi economica e di difficoltà per le famiglie quale quello attuale;

Ravvisata la necessità di confermare la stessa politica fiscale in materia di IRPEF adottata nell'anno 2015, sia per garantire gli equilibri di bilancio che per il mantenimento alla comunità locale di adeguati standard qualitativi e quantitativi dei servizi, ed ai fini del rispetto del blocco della leva fiscale a carico degli enti locali, disposto dal comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La manovra si concretizza nel mantenimento di:

- un'aliquota differenziata per scaglioni di reddito, secondo le misure già in vigore dal 2013 e riportata in precedenza;
- una soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini Irpef di importo fino ad Euro 14.000,00;

#### Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno":
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il decreto del Ministero dell'Interno in data 28.10.2015, pubblicato nella GU n. 254 del 31.10.2015, che ha disposto il differimento al 31/03/2016 del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, successivamente differito al 30.04.2016 con decreto del Ministero dell'Interno in data 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07.03.2016;
- il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, e dell'art 14, comma 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, così, come modificato dall'art. 4, c. 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ai sensi del quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione di quanto qui proposto ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169 e dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, organo al quale si rimette la presente proposta per l'esame ed approvazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Responsabile del Servizio Gestione Entrate, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

*Udita la discussione, come da verbale della seduta pubblicato sul sito internet istituzionale;* 

Con successiva votazione e con resi nei modi e forme di legge che ha l'esito sotto riportato:

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	
15	11	3 (Giuggiolini, Testai e Mainolfi	1 (Cripezzi)	
APPROVATA				

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, e nel rispetto del blocco della leva fiscale imposto per l'anno in corso agli enti locali dal comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di approvare la seguente manovra tributaria, a copertura dell'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2016, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito per l'anno 2016, che consiste in:

- 1. confermare la soglia di esenzione per i redditi complessivi ai fini Irpef di importo fino ad Euro 14.000,00;
- 2. confermare aliquote differenziate per scaglioni come di seguito riportato:

Scaglione di reddito ai fini IRPEF	Aliquota addizionale	
Da 0 a 15.000	0,60	
Da 15.000,01 a 28.000	0,72	
Da 28.000,01 a 55.000	0,75	
Da 55.000,01 a 75.000	0,78	
Da 75.000,01	0,80	

- 3. confermare il regolamento comunale vigente in materia;
- 4. ricordare che, in virtù dell'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione di approvazione delle aliquote ed esenzioni, sopra riportate, *acquisteranno efficacia* a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, *con effetto dal 1 gennaio dell'anno di adozione*, se pubblicate entro il termine del 20 dicembre 2016, per il combinato disposto dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, e dell'art 14, comma 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, così, come modificato dall'art. 4, c. 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- 5. incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate, ad approvazione della manovra tributaria qui proposta da parte del Consiglio Comunale, della:
- 6. trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine indicato,
- 7. adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata.

## INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di addivenire in tempi brevi alla definizione della manovra tributaria qui disciplinata, entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e forme di legge:

Presenti	Favorevoli	Contrari	Astenuti	
15	11	3 (Giuggiolini, Testai e Mainolfi	1 (Cripezzi)	
APPROVATA				

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del "Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Bonfantoni Francesco Il Segretario Verbalizzante Marcello Pupillo

#### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata all'Albo pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del Testo unico delle leggi D.Lvo, 18.08.2000, n. 267. Lì

Il Responsabile del Servizio Daniele Pinetini

## ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato, giusta relazione del messo comunale, per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.
Lì

Il Responsabile del Servizio Daniele Pinetini

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva La presente deliberazione è stata dichiarata decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lvo. del 134, comma quarto del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267.

Lì

Lì

Il Responsabile del Servizio Daniele Pinetini Il Responsabile del Servizio